TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO

# Art. 12

Al personale non insegnante assunto sul posto e addetto alle scuole italiane (vice-direttori di nazionalita' straniera, segretari e medici scolastici) ed a quello ausiliario, del pari assunto sul posto, e' corrisposta una retribuzione complessiva mensile in valuta locale da determinarsi col provvedimento ministeriale di assunzione, in rapporto alle ore settimanali di servizio ed in misura non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Versione in vigore dal 15 novembre 1962, non più in vigore dal 31 maggio 2017 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero |
| Estremi | Legge 6 ottobre 1962, n. 1546 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1962 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattamento-economico-del-personale-addetto-alle-istituzioni/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it